

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Ministero della Giustizia

Presidenza e Segr**5**447/2010 Prot. n. · AS/sb

07/09/2010

Roma

INVIATA PER POSTA ELETTRONICA E PEC

Spett.li

Presidenti delle Federazioni Regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali LORO SEDI

Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali LORO SEDI

e p.c. On. Silvio Berlusconi Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi Piazza Colonna 370 00187 ROMA

> Dott. Giancarlo Galan Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Via XX Settembre, n. 20 00187 Roma

Dott. Enrico Giovannini Presidente Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo, 16 00184 ROMA

Presidente della Conferenza Permanente Unificata – D. Lgs. 281/97 Dott. Raffaele Fitto Via della Stamperia, 8 00187 ROMA

Presidente della Conferenza Stato Regioni Dott. Vasco Errani Via della Stamperia, 8 00187 ROMA

Direttore Generale dell'Unione delle Province Italiane Dott. Piero Antonelli Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA

Presidente ANCI Dott. Chiamparino Sergio Via dei prefetti, 46 ROMA

Circolare n. 19/2010

Oggetto: VI Censimento Generale dell'Agricoltura

L'avvio del VI Censimento Generale dell'Agricoltura, disposto dall'art. 17 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 (pubblicato in GURI – SG n. 223 del 25 settembre 2009), convertito con L. 20 novembre 2009 n. 166 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea" (pubblicato in GURI – SG 274 del 24.11.2009), impone di emanare il presente atto di indirizzo, affinché le strutture territoriali dello scrivente Ordine cooperino in maniera tempestiva ed efficiente con gli Enti Pubblici impegnati nel censimento, per espletare al meglio l'importante attività di rilevazione statistica, ad impatto nazionale, a cui sono chiamati i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quali figure professionali con specifiche e peculiari competenze di settore, nei diversi ruoli che andranno a ricoprire negli organici degli Uffici di Censimento, già ricoperti con ampio e qualificato apporto nel precedente Censimento Generale del 2000.

La data di riferimento delle informazioni censuarie è stata fissata al 24 ottobre 2010.

A) Quadro normativo generale

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio – Reg. CE 19 novembre 2008 n. 1166 (All. A) ha introdotto un sistema mirato di "indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'indagine sul metodo di produzione agricola". Tale Regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento CEE n. 571/1988. Il Regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un'indagine sui metodi di produzione agricola. In particolare l'art. 6 prescrive, al comma I, che nel 2010, 2013 e 2016 gli Stati Membri debbono condurre indagini sulla struttura delle aziende agricole. Il comma II di tale disposizione specifica altresì che l'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole è condotta sotto forma di censimento. Il successivo art. 9 dispone che i dati convalidati relativi all'indagine 2010 saranno trasmessi alla Commissione Europea entro il 31 marzo 2012.

In adempimento dell'obbligo comunitario di censimento sopra prescritto, il citato art. 17 del D.L. 25 settembre 2009, convertito con Legge 20 novembre 2009 n. 166 ha disposto l'avvio del VI Censimento Generale dell'Agricoltura in Italia, all'uopo autorizzando una spesa di € 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT, individuato, attraverso il **Piano Generale di Censimento** (**PGC**) predisposto dallo stesso Istituto di Statistica, quale soggetto che sovrintende alle operazioni censuarie, assicurandone il monitoraggio e adottando i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, come specificato nel Regolamento in esecuzione emanato. Tale P.G.C. è stato adottato dall'ISTAT in data 22 dicembre 2009 (All. B).

A tal riguardo il comma II dell'art. 17 prevede l'emanazione del Regolamento di esecuzione con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Unificata di cui D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281. Tale D.P.R. è stato adottato in data 23 luglio 2010 ed è in attesa di pubblicazione.

B) <u>Personale addetto al Censimento: i Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'assunzione</u> degli incarichi di Rilevatore, Coordinatore e Responsabile

Chiarito il quadro normativo in cui si muove il VI Censimento Generale in Agricoltura, è utile brevemente illustrare l'aspetto specifico delle figure costituenti la struttura degli Uffici di Censimento, tenuto conto che i profili di tali soggetti ricalcano requisiti che consentono l'espletamento di attività professionale da parte dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

A riguardo giova richiamare, per completezza, che le competenze in materia di censimento derivano dagli iscritti allo scrivente Albo dalle seguenti competenze espressamente previste nell'ordinamento di categoria. In particolare si riportano le seguenti, di cui all'art. 2 Legge 7 gennaio 1976 n. 3 "Ordinamento della Professione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali", come modificato dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152:

- lettera e) "...tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima ed i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette e derivati, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti...";
- lettera f) "... i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende ed imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e

all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne dei fondi rustici...";

- lettera g) "...l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale..."
- lettera p) "...la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori in cooperative e consorzi ...".

Da tali competenze si trae la particolare esaustiva e multidisciplinare competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in merito ad operazioni di censimento, che presuppongono competenze in materia sia di estimo e valutazione delle aziende agricole e delle loro componenti strutturali e commerciali, sia delle relative produzioni, nonché competenze di rilievo ed elaborazione statistica specifica nel settore agricolo, di cui alla citata lettera p), art. 2 Legge 3/76.

Ciò chiarito vanno richiamate le disposizioni di cui al Titolo IV del detto Regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 23 luglio 2010. Tale Titolo IV, che riguarda il "Personale addetto al Censimento", si compone di sei articoli (artt. 21-26) dove sono disciplinati:

- a) modalità di selezione del personale (art. 21);
- b) conferimento per incarico di rilevatore, coordinatore e responsabile (art. 22),
- c) modalità di reclutamento (art. 23);
- d) requisiti (art. 24);
- e) compiti dei coordinatori e dei rilevatori (art. 25);
- f) trattamento economico e copertura assicurativa (art. 26).

In sintesi, come specificato anche nelle Circolari n. 4 e 5 Protocolli 4856 e 4857, entrambe del 28 luglio 2010 diramate dall'Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per la produzione statistica ed il coordinamento tecnico-scientifico – Direzione Centrale dei censimenti generali (All.ti C e D), gli Uffici Regionali di Censimento, costituiti presso le Regioni e le Province Autonome, sia che abbiano scelto il modello organizzativo "ad alta partecipazione", sia che abbiano scelto quello a "partecipazione integrativa" per lo svolgimento delle operazioni del VI Censimento generale, sono autorizzate a conferire gli incarichi di Coordinatore Comunale e, ove previsto dai rispettivi Piani di Censimento valutati dall'ISTAT, incarichi di Responsabile dei Coordinatori Intercomunali e di Rilevatori, sia con selezione tra i dipendenti dell'Amministrazione che ha costituito l'Ufficio di Censimento, ovvero con selezione tra i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche territoriali o funzionali attive nei territori di propria competenza nel rispetto delle normative regionali locali, sia con procedure selettive di reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni, ovvero con ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive ed altre forme previste dalle norme vigenti.

Tali modalità di reclutamento, pertanto, che possono essere utilizzate in modo alternativo o complementare, consentono agli uffici sia di assumere dipendenti dell'Amministrazione, sia personale esterno. Ora considerando che gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ai sensi del II comma dell'art. 3 dell'Ordinamento di categoria, possono svolgere la loro attività professionale, sia quali liberi professionisti, sia con rapporto di impiego pubblico (o privato), risulta evidente che gli iscritti allo scrivente Albo possono ricoprire i predetti ruoli sia

tramite selezione per la costituzione di rapporto di pubblico impiego, sia svolgere l'attività in via autonoma, con rapporto di prestazione professionale autonoma.

Come specificato anche nelle citate Circolari nn. 4 e 5 dell'ISTAT, i soggetti ammessi all'assunzione di personale per il censimento (ISTAT, le Regioni, gli Enti e comunque gli organismi pubblici che costituiscono Uffici di Censimento) possono avvalersi di forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro o i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altri contratti di natura autonoma, a condizione che la loro durata sia limitata a quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie. All'art. 21, comma I, del detto D.P.R., si impone il limite all'assunzione entro la data del 2012.

Si richiama inoltre l'attenzione, come fondamentale disposizione, sull'art. 24 del detto D.P.R., il quale disciplina i "requisiti" per assumere il ruolo di Coordinatore Intercomunale di censimento o di eventuale Responsabile dello stesso, prescrivendo che gli stessi devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazione statistica maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali:

- 1) titolo di studio conseguito in Discipline Agrarie o Statistiche (Diploma o Laurea) o titoli equipollenti;
- 2) iscrizione agli Albi Professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Periti Agrari e degli Agrotecnici;
- 3) svolgimento di attività professionali in Istituti ed Enti di istruzione, consulenza ed assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

Per quanto riguarda i **Coordinatori Comunali**, il comma II del detto art. 24 specifica che gli stessi ed i **Rilevatori** devono essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o del Diploma di scuola Media Inferiore; in quest'ultimo caso devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o zootecnia o rilevazioni statistiche. <u>Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e l'uso dei più diffusi strumenti informatici.</u>

Ne discende, pertanto, che i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, essendo tutti laureati, possono assumere tutti i ruoli sopra indicati e che per i ruoli di maggior spessore e responsabilità, quale quello dei Coordinatori Intercomunali di censimento e dei loro Responsabili (a differenza dei Coordinatori Comunali e dei Rilevatori che devono essere in possesso di semplice Diploma di Scuola Media Superiore o del Diploma di Scuola Media Inferiore, fermo in quest'ultimo caso il possesso comprovato di esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o rilevazioni statistiche) l'accesso è riservato esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti del comma I dell'art. 24, ove l'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, adeguatamente documentata, consente di comprovare il requisito di "comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o di rilevazioni statistiche" richiesta come elemento necessario per acquisire tale ruolo.

Distinti saluti e Buon lavoro a tutti i Colleghi

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti